



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE n. 31 del 14.10.2009

COPIA

Codice Ente: 10431

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **LEGGE REGIONALE 16/07/2009 N. 13 'AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA' - APPLICAZIONE SELETTIVA DEL REGIME DEROGATORIO**

L'anno **duemilanove** addì **quattordici** del mese di **ottobre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria

All'appello risultano:

FESTA PAOLO	Presente	MININI FRANCESCA	Presente	
TOMASOTTI PASQUALE	Presente	TEBALDINI FABIO	Presente	
RAINERI PAOLA	Presente	PASTORI GIORGIO	Presente	
CHERUBINI LIONELLO	Presente	BIANCHETTI CLAUDIO	Presente	
AMADORI MICHELE	Presente	PERINI ANNIBALE	Assente G.	
ANDREIS MANUEL	Presente	AMADORI VINCENZO	Presente	
BONASSI PAOLA	Assente G.			

Totali Presenti: 11

Totali assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale, Sig. **Dr.ssa Rosalia Cammarata**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Festa Paolo**, nella sua qualità di sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione C.C. n. 31 del 14.10.2009

Oggetto: **LEGGE REGIONALE 16/07/2009 N. 13 'AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA' - APPLICAZIONE SELETTIVA DEL REGIME DEROGATORIO**

La seduta ha inizio alle ore 20.40.

Risultano presenti 11 consiglieri ed assenti giustificati i consiglieri Bonassi Paola e Perini Annibale.

Il Sindaco, dopo aver salutato i presenti, fa dare lettura al Segretario Comunale dell'oggetto posto al punto n. 1) dell'Ordine del Giorno.

Indi, dopo aver dichiarato che il Suo sarà un intervento meramente politico, essendo riservati ai Tecnici gli aspetti procedurali-applicativi, prosegue nella Sua relazione.

Si aprono gli interventi cui partecipano diversi consiglieri: Bianchetti Claudio, Amadori Vincenzo, Pastori Giorgio (interventi registrati su file audio agli atti della Segreteria).

In seguito a detti interventi, il Sindaco invita il Consigliere dr.ssa Paola Raineri a dare lettura dei punti salienti del testo in delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la chiara relazione del Sindaco;

UDITI gli interventi;

PREMESSO che:

- con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 29/12/2005, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all'approvazione definitiva della variante ordinaria al Piano Regolatore Generale del Comune di Soiano del Lago, con regolare pubblicazione sul B.U.R.L.;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 06/07/2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato dato avvio di procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio;
- in data 31/07/2009 si è tenuta la prima conferenza per la Valutazione Ambientale Strategica ed il Piano di Governo del Territorio è tutt'ora in fase di studio;
- l'intero territorio comunale di Soiano del Lago è vincolato paesaggisticamente in forza del D.M. 24/03/1976;
- la Legge Regionale 16 luglio 2009 n. 13 attribuisce ai comuni la facoltà di assumere, con motivata deliberazione ed entro il 15 ottobre 2009, una serie di **determinazioni in grado di condizionare**, anche significativamente, **la concreta applicazione della normativa** o comunque di meglio disciplinarla, in rapporto alle caratteristiche specifiche del proprio territorio. Infatti agli stessi è demandato il compito, entro il termine perentorio suddetto, di:
 - individuare le "parti del proprio territorio" nelle quali non troveranno applicazione le disposizioni speciali introdotte dalla legge (art. 5, comma 6);
 - le "aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria" (art. 3, comma 5);
 - definire le prescrizioni per l'applicazione della legge, riferite esclusivamente alle dotazioni di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde (art. 5, comma 6);
 - definire riduzioni del contributo di costruzione (art. 5, comma 4); queste riduzioni possono essere graduate e distinte a seconda degli interventi, come pure in relazione ai soggetti attuatori. La determinazione di riduzione del contributo di costruzione (art. 5, comma 4) dovrà però essere esplicita, giacché, in caso di mancata determinazione entro il termine prefissato, opererà *ex lege* la riduzione del 30 per cento.

VISTA la relazione tecnica, a supporto della presente deliberazione, predisposta dall'Ufficio Tecnico comunale;

CONSIDERATE le caratteristiche generali del territorio comunale sotto il profilo paesistico ambientale e morfologico urbanistico, con particolare attenzione alle modalità con le quali il patrimonio edilizio esistente all'interno ed all'esterno dei nuclei urbani, ne contribuisce alla definizione delle peculiarità e dei caratteri identificativi, si ritiene opportuno prevedere una forma articolata di applicazione/disapplicazione delle norme di cui agli artt. 2,3 della legge, considerato altresì che, per quanto attiene ai contenuti dell'art. 4, non sono presenti sul territorio comunale "quartieri di edilizia residenziale pubblica esistenti alla data del 31-05-2005";

RITENUTO che, pur mantenendo salva la caratteristica strutturale di provvedimento straordinario tipico della legge finalizzato allo sviluppo e la qualificazione/riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia, si ritengono necessarie alcune "**coerenze territoriali**" delle possibilità di intervento che considerino in via prioritaria la **necessità di non introdurre fattori di particolare anomalia paesistica ambientale rispetto al tessuto esistente (rischio di disomogeneità parziale o puntuale) e/o di squilibrio eccessivo rispetto alla carenza di dotazioni pubbliche presenti nella zona in forza di una incontrollata crescita del peso insediativo;**

RITENUTO, con riferimento alle possibilità di legge di cui agli articoli sotto esposti e per i motivi sopra indicati, di introdurre i seguenti limiti di applicazione:

art. 2, comma 1 (*recupero di parti inutilizzate di volumetrie e superfici edilizie con destinazioni compatibili con la residenza non in zona agricola ecc.*)

Limitazione della deroga all'altezza massima che non potrà superare una altezza massima di m 6.00, o mantenimento della altezza esistente se maggiore, da calcolare in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'istanza di permesso;

art. 2, comma 2 (*recupero di parti inutilizzate di edifici agricoli come residenza per l'imprenditore agricolo, la famiglia e/o i dipendenti fino a 600 mc*)

Limitazione della deroga all'altezza massima che non potrà superare una altezza massima di m 6.00, o mantenimento della altezza esistente se maggiore, da calcolare in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'istanza di permesso;

art. 3, comma 1, lett. a –b (*ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati entro il 31 marzo 2005 esterni ai centri storici*)

Limitazione della deroga all'altezza massima; la deroga è ammessa limitatamente al raggiungimento di una altezza massima di m 6.00, o mantenimento della altezza esistente se maggiore, da calcolare in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'istanza di permesso;

art. 3, comma 3, primo periodo (*sostituzione edifici residenziali esterni ai centri storici con incremento del 30% aumentabili al 35%¹*)

Possibilità applicabili solo ad interventi che prevedano il recupero di volumetrie massime complessive inferiori a mc 1500 (per quantità superiori si ritiene inderogabile la necessità di subordinare a preventiva approvazione di piano attuativo alla luce del rischio di introduzione di insostenibili carenze nelle dotazioni pubbliche nonché di adeguatezza infrastrutturale).

Limitazione della deroga all'altezza massima: la deroga è ammessa limitatamente al raggiungimento di una altezza massima di m 6.00, da calcolare in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'istanza di permesso, ovvero al mantenimento della altezza esistente se superiore;

¹ In caso di congruo equipaggiamento arboreo come da criteri regionali allegati alla presente

Art. 3, comma 3, secondo periodo (*sostituzione di edifici parzialmente residenziali e non residenziali con edifici totalmente residenziali esterni ai centri storici senza incremento ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale*)

Possibilità applicabili solo ad interventi che prevedano il recupero di volumetrie massime complessive inferiori a mc 1500 (per quantità superiori appare inderogabile la necessità di subordinare a preventiva approvazione di piano attuativo alla luce del rischio di introduzione di insostenibili carenze nelle dotazioni pubbliche nonché di adeguatezza infrastrutturale).

In ragione della loro localizzazione entro Piani Attuativi o Programmi Integrati di Intervento, previsti dal P.R.G. vigente o in fase di studio, al fine di non alterare gli equilibri territoriali ed insediativi prefissati e raggiunti, aree sono esclusi tutti gli edifici esistenti individuati in colore ROSSO sulla allegata planimetria.

Limitazione della deroga all'altezza massima: la deroga è ammessa limitatamente al raggiungimento di una altezza massima di m 6.00, da calcolare in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'istanza di permesso, ovvero al mantenimento della altezza esistente se superiore;

Art. 3, comma 4 (*sostituzione di singoli edifici incongrui paesisticamente nei centri storici con incremento del 30% aumentabili al 35%²*)

Possibilità applicabili solo ad interventi che non prevedano gli incrementi volumetrici di cui al comma 3 primo periodo, limitando il recupero di volumetrie massime complessive inferiori a mc 1000 (per quantità superiori appare inderogabile la necessità di subordinare a preventiva approvazione di piano attuativo alla luce del rischio di introduzione di insostenibili carenze nelle dotazioni pubbliche nonché di adeguatezza infrastrutturale).

L'operazione sarà comunque applicabile limitatamente agli edifici per i quali la normativa di dettaglio del PP del centro storico già ne contempla la possibilità e comunque nel rispetto sostanziale delle eventuali cortine edilizie presenti.

Art. 3, comma 5 (*sostituzione edifici industriali e artigianali in zone produttive secondarie (artigianali di completamento o di espansione attuate) con incremento del 30% aumentabili al 35%³*)

Visto che tale applicabilità è consentita solo se il comune, attraverso deliberazione, individua specificatamente le destinazioni produttive secondarie, con la presente si considerano tali le aree individuate in colore OCRA sulla allegata planimetria, con il limite di applicazione solo ad interventi che prevedano il recupero di superfici coperte massime complessive inferiori a mq 3000 (per quantità superiori appare inderogabile la necessità di subordinare a preventiva approvazione di piano attuativo alla luce del rischio di introduzione di insostenibili carenze nelle dotazioni pubbliche nonché di adeguatezza infrastrutturale).

Limitazione della deroga all'altezza massima che non potrà superare l'altezza di zona fissata dallo strumento vigente, o mantenimento della altezza esistente se maggiore.

Si specifica che non è consentito il cambio di destinazione d'uso.

Art. 5, comma 4 (*riduzione contributo di concessione rispetto alle tariffe in vigore*)

Si ritiene di fissare al 30% **la riduzione** degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione (contributo di costruzione) solo nei casi in cui l'applicazione della L.R. 13/09 riguardi gli interventi per i quali non è previsto il cambio di destinazione d'uso.

Si ritiene di fissare al 10% **la riduzione** degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione (contributo di costruzione) nei restanti casi in cui l'applicazione della L.R. 13/09 riguardi gli interventi che comportano anche cambio di destinazione d'uso.

Art. 5, comma 6 (*modalità di applicazione con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde*)

² In caso di congruo equipaggiamento arboreo come da criteri regionali allegati alla presente

³ In caso di congruo equipaggiamento arboreo come da criteri regionali allegati alla presente

Al fine di ottenere un insediamento sostenibile, garantendo un corretto rapporto tra costruito e verde, si ritiene che l'esistente superficie a verde debba essere mantenuta nel limite minimo pari all'80%, ne consegue che il sedime di ampliamento non potrà occupare una superficie di verde profondo esistente superiore al 20%.

Quanto alla dotazione di parcheggi - atteso che la maggior parte degli ampliamenti ed interventi che il regime derogatorio consentirà saranno localizzati in ambiti a tessuto urbano consolidato, che presenta gravi carenze infrastrutturali a parcheggio - si ritiene debba essere garantito almeno un posto auto ogni 150 mc di ampliamento o sostituzione edilizia, approssimato per eccesso ed escluse le aree di manovra.

DATO ATTO che i criteri stabiliti per elevare l'incremento consentito dal comma 6, art. 3, L.R. 16 luglio 2009, n. 13, sono quelli fissati dalla D.G.R. n. VIII/010134 del 07/08/2009;

RICHIAMATI :

- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*TUEL*) e s.m.i.;
- la legge 17 agosto 1952, n. 1150;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
- l'art. 5, comma 6, della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. VIII/010134 del 07/08/2009;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, Edilizia Privata, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario comunale in ordine alla conformità della proposta allo statuto ed ai regolamenti;

Dopo ampia ed esauriente discussione e per le motivazioni in premessa indicate, con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, su un n. di 11 presenti e 9 votanti, essendosi astenuti i consiglieri Pastori e Bianchetti:

PRESENTI	N. 11
ASTENUTI	N. 2 (Pastori, Bianchetti)
VOTANTI	N. 9
FAVOREVOLI	N. 9
CONTRARI	Nessuno

DELIBERA

- 1) di individuare una applicazione selettiva del regime derogatorio previsto dalla legge regionale 16 luglio 2009, n. 13, nei termini seguenti:

art. 2, comma 1 (*recupero di parti inutilizzate di volumetrie e superfici edilizie con destinazioni compatibili con la residenza non in zona agricola ecc.*)

Limitazione della deroga all'altezza massima che non potrà superare una altezza massima di m 6.00, o mantenimento della altezza esistente se maggiore, da calcolare in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'istanza di permesso;

art. 2, comma 2 (*recupero di parti inutilizzate di edifici agricoli come residenza per l'imprenditore agricolo, la famiglia e/o i dipendenti fino a 600 mc*)

Limitazione della deroga all'altezza massima che non potrà superare una altezza massima di m 6.00, o mantenimento della altezza esistente se maggiore, da calcolare in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'istanza di permesso;

art. 3, comma 1, lett. a –b (*ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati entro il 31 marzo 2005 esterni ai centri storici*)

Limitazione della deroga all'altezza massima; la deroga è ammessa limitatamente al raggiungimento di una altezza massima di m 6.00, o mantenimento della altezza esistente se maggiore, da calcolare in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'istanza di permesso;

art. 3, comma 3, primo periodo (*sostituzione edifici residenziali esterni ai centri storici con incremento del 30% aumentabili al 35%⁴*)

Possibilità applicabili solo ad interventi che prevedano il recupero di volumetrie massime complessive inferiori a mc 1500 (per quantità superiori si ritiene inderogabile la necessità di subordinare a preventiva approvazione di piano attuativo alla luce del rischio di introduzione di insostenibili carenze nelle dotazioni pubbliche nonché di adeguatezza infrastrutturale).

Limitazione della deroga all'altezza massima: la deroga è ammessa limitatamente al raggiungimento di una altezza massima di m 6.00, da calcolare in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'istanza di permesso, ovvero al mantenimento della altezza esistente se superiore;

Art. 3, comma 3, secondo periodo (*sostituzione di edifici parzialmente residenziali e non residenziali con edifici totalmente residenziali esterni ai centri storici senza incremento ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale*)

Possibilità applicabili solo ad interventi che prevedano il recupero di volumetrie massime complessive inferiori a mc 1500 (per quantità superiori appare inderogabile la necessità di subordinare a preventiva approvazione di piano attuativo alla luce del rischio di introduzione di insostenibili carenze nelle dotazioni pubbliche nonché di adeguatezza infrastrutturale).

In ragione della loro localizzazione entro Piani Attuativi o Programmi Integrati di Intervento, previsti dal P.R.G. vigente o in fase di studio, al fine di non alterare gli equilibri territoriali ed insediativi prefissati e raggiunti, aree sono esclusi tutti gli edifici esistenti individuati in colore ROSSO sulla allegata planimetria.

Limitazione della deroga all'altezza massima: la deroga è ammessa limitatamente al raggiungimento di una altezza massima di m 6.00, da calcolare in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'istanza di permesso, ovvero al mantenimento della altezza esistente se superiore;

Art. 3, comma 4 (*sostituzione di singoli edifici incongrui paesisticamente nei centri storici con incremento del 30% aumentabili al 35%⁵*)

Possibilità applicabili solo ad interventi che non prevedano gli incrementi volumetrici di cui al comma 3 primo periodo, limitando il recupero di volumetrie massime complessive inferiori a mc 1000 (per quantità superiori appare inderogabile la necessità di subordinare a preventiva approvazione di piano attuativo alla luce del rischio di introduzione di insostenibili carenze nelle dotazioni pubbliche nonché di adeguatezza infrastrutturale).

L'operazione sarà comunque applicabile limitatamente agli edifici per i quali la normativa di dettaglio del PP del centro storico già ne contempla la possibilità e comunque nel rispetto sostanziale delle eventuali cortine edilizie presenti.

Art. 3, comma 5 (*sostituzione edifici industriali e artigianali in zone produttive secondarie (artigianali di completamento o di espansione attuate) con incremento del 30% aumentabili al 35%⁶*)

⁴ In caso di congruo equipaggiamento arboreo come da criteri regionali allegati alla presente

⁵ In caso di congruo equipaggiamento arboreo come da criteri regionali allegati alla presente

⁶ In caso di congruo equipaggiamento arboreo come da criteri regionali allegati alla presente

Visto che tale applicabilità è consentita solo se il comune, attraverso deliberazione, individua specificatamente le destinazioni produttive secondarie, con la presente si considerano tali le aree individuate in colore OCRA sulla allegata planimetria, con il limite di applicazione solo ad interventi che prevedano il recupero di superfici coperte massime complessive inferiori a mq 3000 (per quantità superiori appare inderogabile la necessità di subordinare a preventiva approvazione di piano attuativo alla luce del rischio di introduzione di insostenibili carenze nelle dotazioni pubbliche nonché di adeguatezza infrastrutturale).

Limitazione della deroga all'altezza massima che non potrà superare l'altezza di zona fissata dallo strumento vigente, o mantenimento della altezza esistente se maggiore.

Si specifica che non è consentito il cambio di destinazione d'uso.

Art. 5, comma 4 (*riduzione contributo di concessione rispetto alle tariffe in vigore*)

Si ritiene di fissare al 30% **la riduzione** degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione (contributo di costruzione) solo nei casi in cui l'applicazione della L.R. 13/09 riguardi gli interventi per i quali non è previsto il cambio di destinazione d'uso.

Si ritiene di fissare al 10% **la riduzione** degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione (contributo di costruzione) nei restanti casi in cui l'applicazione della L.R. 13/09 riguardi gli interventi che comportano anche cambio di destinazione d'uso.

Art. 5, comma 6 (*modalità di applicazione con riferimento alla necessità di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali e a verde*)

Al fine di ottenere un insediamento sostenibile, garantendo un corretto rapporto tra costruito e verde, si ritiene che l'esistente superficie a verde debba essere mantenuta nel limite minimo pari all'80%, ne consegue che il sedime di ampliamento non potrà occupare una superficie di verde profondo esistente superiore al 20%.

Quanto alla dotazione di parcheggi - atteso che la maggior parte degli ampliamenti ed interventi che il regime derogatorio consentirà saranno localizzati in ambiti a tessuto urbano consolidato, che presenta gravi carenze infrastrutturali a parcheggio - si ritiene debba essere garantito almeno un posto auto ogni 150 mc di ampliamento o sostituzione edilizia, approssimato per eccesso ed escluse le aree di manovra.

- 2) di riservarsi, in sede di formazione del Piano di Governo del Territorio, la verifica per l'eventuale ulteriore fabbisogno di aree pubbliche o servizi urbani indotto dall'attuazione della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13;
- 3) di conferire ampio mandato all'Ufficio Tecnico comunale, settore Edilizia Privata, per l'esecuzione di quanto disposto con la presente deliberazione, per le incombenze prescritte dal comma 2, art. 6, L.R. 16 luglio 2009, n. 13 e per ogni qualsiasi atto/procedimento connesso e conseguente;
- 4) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo e s.m.i., che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio;

indi, su proposta del Sindaco, previa apposita e separata votazione:

PRESENTI	N. 11
ASTENUTI	N. 2 (Bianchetti, Pastori)
VOTANTI	N. 9
FAVOREVOLI	N. 9
CONTRARI	Nessuno

con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno su n. 11 presenti e n. 9 votanti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Il verbale del presente documento è registrato su file audio conservato presso l'ufficio segreteria.

Il Sottoscritto Arch. Renato Rizzi, Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata, esprime – nei limiti delle proprie competenze – parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Renato Rizzi

Il Sottoscritto Rag. Emanuele Vezzola, Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, esprime – nei limiti delle proprie competenze – parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Emanuele Vezzola

Il Sottoscritto Dr.ssa Rosalia Cammarata, Segretario Comunale, esprime – nei limiti delle proprie competenze – parere favorevole sotto il profilo della conformità della proposta di deliberazione allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Rosalia Cammarata